



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale

Il Direttore Generale

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante “Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare gli articoli 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni e integrazioni, contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l’Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari Esteri;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ed il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, Regolamento recante “Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, ed in particolare l’articolo 38 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 6 marzo 1996, n. 151, recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994”;

VISTO lo Statuto del personale distaccato presso le scuole europee, adottato dal Consiglio superiore delle scuole europee con documento Ref.: 2011-04-D-14-en-6;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante “Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI il Decreto Ministeriale MIUR 7 marzo 2012, n. 3889, riguardante i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico – comunicative in lingua straniera del personale scolastico nonché il Decreto del Direttore Generale per gli affari internazionali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni;

VISTA la direttiva del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 21 marzo 2016, n.170 relativa all’accreditamento degli enti di formazione;

VISTO il decreto interministeriale (MIUR/MAECI) 2 ottobre 2018, n. 634, concernente i requisiti di ordine culturale e professionale dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all’estero;

VISTO il decreto dipartimentale MIUR del 20 dicembre 2018, n. 2021, che indice la procedura di selezione del personale docente ed ATA da destinare all’estero, di cui all’art. 19 del succitato decreto legislativo n. 64/2017;

VISTO il decreto dipartimentale MIUR del 15 luglio 2019, n. 1084 e successive rettifiche, con cui sono state approvate le graduatorie di cui al prefato decreto dipartimentale n. 2021;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e in particolare l’art. 1 commi 975 e 976;

VISTE le note del 17 giugno 2021, n. 18717, del 23 giugno 2021, n. 19178 e dell’1 luglio 2021, n. 19920, con cui il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso gli atti riguardanti le graduatorie non esaurite,

a tutt'oggi vigenti, di cui al sopracitato decreto dipartimentale del MIUR del 15 luglio 2019, n. 1084 e successive rettifiche, ai sensi e per gli effetti della legge n. 178/2020, art. 1, commi 975 e 976;

VISTO il decreto direttoriale MAECI n. 3615/3241 del 3 agosto 2021, con cui sono state acquisite le graduatorie di cui al sopracitato decreto dipartimentale del MIUR n. 1084/2019, e successive rettifiche;

VISTA la sentenza del Tribunale ordinario di Roma, sez. Lavoro, n. 4027/2022 del 05 maggio 2022, che ha ordinato all'amministrazione di ammettere il ricorrente alla procedura selettiva di cui al citato decreto dipartimentale MIUR n. 2021/2018;

ATTESO l'obbligo di dover dar seguito a quanto disposto dal succitato provvedimento giurisdizionale;

VISTO il Decreto Direttoriale MAECI n. 4815/003 del 12 gennaio 2023 di costituzione della Commissione esaminatrice incaricata di dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale indicato, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 20 dicembre 2018, n. 2021, alla luce del passaggio di competenze, ai sensi della Legge n. 178/2020;

VISTI i verbali della Commissione esaminatrice, relativi alla valutazione dei titoli della candidata di cui trattasi ai fini dell'ammissione al colloquio;

VISTO il D.P.R. 29 dicembre 2021 n. 72, registrato alla Corte dei Conti il 18 gennaio 2022, reg. n. 83, di nomina dell'Ambasciatore Pasquale Terracciano a Direttore Generale della Direzione Generale per la diplomazia pubblica e culturale;

DECRETA

Articolo 1

Il ricorrente di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, sez. Lavoro, del 5 maggio 2022, n. 4027, è ammesso al colloquio di cui alla procedura di selezione indetta con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 20 dicembre 2018, n. 2021, fatti salvi gli esiti della causa di appello intentata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Articolo 2

Nel rispetto dell'art. 2 ter del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, la valutazione dei titoli del candidato ammesso al colloquio sarà notificata all'interessata via pec contestualmente alla pubblicazione del presente decreto sul sito internet di questo Ministero.

Articolo 3

È ammesso reclamo, entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, da inoltrarsi via pec all'indirizzo dgdg.05_selezione@cert.esteri.it. Successivamente si procederà alla notifica del punteggio definitivo e della data del colloquio all'interessato via pec.

Articolo 4

Il colloquio si svolgerà in modalità da remoto. La mancata presentazione al colloquio, non supportata da idonea e tempestiva documentazione giustificativa, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.

Il Direttore Generale
Ambasciatore Pasquale Terracciano